



COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 816-836)

Approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 29.12.2020

Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 18.03.2021

Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.01.2022

Modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 31.05.2022

Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 01.02.2023

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 28.12.2023

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Senigallia, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree di cui il comune sia concessionario. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni annuali o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento Regionale n. 6/2015 e alle disposizioni della L.R. n. 27/2009 e s.m.i..

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta delle domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico, secondo l'organizzazione interna convenuta tra gli Uffici interessati.

4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo, si fa riferimento, nelle more dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello competente (SUAP nel caso in cui l'attività finale per la quale viene rilasciato il provvedimento ha natura economico-produttiva, Ufficio Tributi e canoni/Concessionario per tutte le altre fattispecie). La domanda, da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;

- Documentazione fotografica;

- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;

c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

d. il contenuto del messaggio pubblicitario;

e. la ragione per la quale è richiesta;

f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

* allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

* allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

* allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

* allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni, salvi i periodi di eventuale sospensione del termine medesimo.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;

- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita non prima di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi artt. 19 e seguenti del presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi artt. 19 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del perfezionamento di tutte le condizioni previste per il rilascio, ivi incluso il pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Non può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico annuale alle attività stagionali o temporanee.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, all'installazione o all'esposizione pubblicitaria temporanea con una comunicazione diretta all'amministrazione, che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data individuata quale termine finale. Per le occupazioni, le installazioni o le esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone. Il canone relativo alle occupazioni o esposizioni annuali soggette ad autorizzazione o a dichiarazione si intende comunque dovuto e confermato per gli anni successivi, se non viene formalmente comunicata all'Ufficio Tributi o al Concessionario incaricato entro la data del 31 gennaio la cessazione dell'occupazione o dell'esposizione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. È comunque prevista la possibilità per gli utenti di dimostrare, con elementi probatori documentali oggettivi e inconfutabili, la data dell'avvenuta cessazione dell'occupazione o esposizione anche in assenza di formale dichiarazione di cessazione.

4. Se l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Nel caso di cessazione definitiva di un'attività commerciale o produttiva in corso d'anno senza che vi sia il subingresso da parte di altro soggetto, qualora contestualmente cessi anche l'occupazione, il pagamento del canone sarà dovuto in misura proporzionale all'occupazione realmente effettuata su base di calcolo mensile.

6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nelle date indicate nel provvedimento rilasciato, fatte salve eventuali variazioni comunicate dall'interessato anche per le vie brevi con riguardo alle occupazioni giornaliere;
- d) venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata nei termini indicati nel provvedimento rilasciato.

2. In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali non sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione annuale o giornaliera del suolo o dello spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019 come previsto all'art. 12 bis comma 2 del vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali previa l'adozione di specifico regolamento attuativo.

6. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, e il servizio di pubbliche affissioni aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività chene fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Senigallia.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di

rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Senigallia ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 ha affidato in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Senigallia alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 44.650 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);

b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

2. Chi intende occupare suolo pubblico per periodi inferiori all'anno ma in modo esteso ad un massimo di 5 annualità può inoltrare una tantum apposita istanza precisando ex ante le date di inizio e di fine occupazione per ciascun anno; la concessione, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento, verrà rilasciata con valenza pluriennale. Eventuali modificazioni rispetto a quanto richiesto dovranno essere oggetto di nuova istanza a cui seguirà il rilascio di nuova concessione.

3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico per la installazione di cantieri edili nel centro storico o sul lungomare al fine di salvaguardare il decoro della città può essere rilasciata alle seguenti condizioni:

- obbligo di predisporre, per la bardatura del primo tratto del ponteggio, in alternativa alla rete plastificata correntemente utilizzata uno dei seguenti elementi: Tavole di legno; serie di pannelli prefabbricati;

- manutenzione costante della rete di bardatura dei ponteggi, con sostituzione immediata dei tratti ammalorati o divelti dal vento;

- manutenzione in ordine ed in buono stato di conservazione dei cantieri, in ogni loro parte, in modo da assicurare il rispetto dei valori estetici ed ambientali dei luoghi.

4. Il mancato rispetto delle condizioni di decoro di cui sopra, negli ambiti urbani più delicati, quali il centro storico ed il lungomare, comporta la revoca della concessione rilasciata decorsi quindici giorni dalla notificazione di apposita diffida per il ripristino e in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metriquadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale di larghezza superiore a mt. 1,50 intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica la tariffa giornaliera.

9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

11. Il canone complessivamente determinato per ciascuna occupazione non può in ogni caso essere inferiore a € 20,00.

12. Per le occupazioni effettuate sulle aree di proprietà comunale ricadenti nell'arenile (dal muretto parasabbia al mare) si applicano le stesse tariffe che vengono applicate per le occupazioni effettuate sulle aree dell'arenile appartenenti al Demanio marittimo.

13. Per le occupazioni effettuate sul lungomare che ricadono contemporaneamente sia su aree di proprietà comunale sia su aree appartenenti al Demanio dello Stato si applica una tariffa corrispondente al canone determinato dall'Agenzia del Demanio. È onere del richiedente dimostrare di volta in volta le condizioni applicate per la concessione della parte appartenente al Demanio dello Stato.

14. Nel caso di più occupazioni in capo allo stesso richiedente che insistono sulla medesima superficie, il canone dovuto è quello corrispondente alla occupazione con tariffa maggiore.

15. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

16. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 2,00.

17. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
INSTALLAZIONI WIRELESS CON ANTENNE FISSE DI TELEFONIA E SIMILI

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui ai precedenti artt. 26 e 27:

a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni aventi sede nel territorio comunale, che non abbiano scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;

c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

d) [Abrogato];

e) Per le occupazioni temporanee per i cantieri edili si applica una riduzione del 30% qualora siano predisposti, in alternativa alla rete plastificata di recinzione e bardatura dei cantieri correntemente utilizzata, teli plastificati e stampati, con riproduzione del disegno delle facciate, nei casi di interventi su edifici di pregio architettonico;

f) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni si applica una riduzione del 40% e una ulteriore riduzione del 40% per occupazioni superiori a 30 giorni; ai fini dell'applicazione della presente riduzione, non si considerano nuove concessioni od autorizzazioni, quelle che consentono la proroga delle occupazioni già effettuate per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni. Nel caso di occupazioni temporanee ricorrenti, effettuate per il commercio ambulante su aree pubbliche, le riduzioni vengono, comunque, applicate per l'intero periodo della concessione;

g) Per le occupazioni temporanee che, per la stessa ubicazione e per lo stesso periodo, non superano le 8 ore, il canone è applicato in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera per le ore di durata dell'occupazione;

h) Per le occupazioni effettuate da esercizi commerciali e da esercenti il commercio ambulante in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, si applica una riduzione fino al 50 per cento; l'entità della riduzione sarà fissata da una successiva delibera della Giunta Municipale;

i) [Abrogato];

j) Per le occupazioni realizzate con riserva di parcheggi dalle strutture ricettive per i propri clienti si applica la riduzione al 20%;

k) Per le occupazioni realizzate attraverso la gestione in concessione di parcheggi ad uso pubblico su aree a ciò destinate dal Comune si applica la riduzione al 20% del canone;

l) La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può altresì riconoscere una riduzione fino al 100% per occupazioni richieste per la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità realizzate anche in regime di appalto da Anas, Autostrade per l'Italia e Ferrovie dello Stato. Nella deliberazione dovrà

essere definita la misura della riduzione accordata ed evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione;

m) La riduzione del 90% del canone viene automaticamente accordata ai soggetti che, ai sensi di quanto previsto con D.G.R. Marche n. 840 del 24.07.2017, abbiano dismesso dai locali in cui esercitano la loro attività tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato e ottenuto il logo "No Slot" dalla Regione Marche, limitatamente al solo anno in cui è fattivamente avvenuta la dismissione;

n) per le occupazioni temporanee stagionali in località Ponte Rosso/Via Dalmazia effettuate da esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche, le riduzioni previste dalla precedente lettera f) vengono applicate nella misura del 50%.

2. Per le occupazioni temporanee non aventi carattere ricorrente, effettuate per attività commerciali in Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via Manni, Piazza del Duca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, si applica una maggiorazione del 30% della tariffa. La maggiorazione non si applica alle occupazioni richieste dalle attività economiche davanti alla propria sede che si trovi nelle vie e piazze indicate al periodo precedente.

3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

a) Le superfici eccedenti i 100 mq., per le occupazioni annuali e quelle eccedenti i 500 mq. per le occupazioni giornaliere, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

b) Per le occupazioni effettuate con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per i circhi, tutta la superficie viene calcolata in ragione del 20 per cento.

5. Oltre alle riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano i coefficienti stabiliti per l'incidenza del sacrificio imposto alla collettività per alcune fattispecie di occupazione ed in relazione all'attività esercitata, identificati nell'allegato D) del presente regolamento.

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, Enti del SSN, Province, Comuni e loro forme associative, Istituti Comprensivi, Istituzioni Scolastiche e dagli Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, servizi o lavori appaltati dal Comune, ferma restando l'applicazione dei successivi commi 4 e seguenti per le occupazioni effettuate per l'esercizio di

attività commerciale; l'esenzione si applica anche alle occupazioni necessarie per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario sul patrimonio comunale autorizzati dal Comune;

e. le occupazioni di aree cimiteriali destinate alle sepolture;

f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;

h. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

i. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

j. le occupazioni realizzate da privati con oggetti e/o manufatti che sono di pubblico interesse o utilità o di abbellimento della città stessa quali portabiciclette, fioriere, luminarie e simili aventi funzione meramente ornamentale e quando non c'è diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi;

k) [Abrogato];

l. le occupazioni annuali, ubicate nelle zone colpite da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, effettuate da soggetti privati o da attività economiche produttive che possiedono o comunque utilizzano un immobile ubicato nelle medesime zone e che, a causa di dette calamità, abbiano subito danni certificati tramite presentazione di specifico censimento di ricognizione del danno con le modalità definite dagli enti competenti, per tutta la durata dello stato di emergenza; qualora la richiesta di danno non fosse accolta verrà meno il diritto all'esenzione e seguito dei controlli che saranno effettuati dal Comune;

m. Le occupazioni effettuate mediante l'installazione di rampe atte a rimuovere le barriere architettoniche, ovvero, a favorire l'accesso dei disabili;

n. Le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle coperture generate dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico;

o. le occupazioni di spazi esterni da parte di pubblici esercizi e degli esercenti le altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa, degli esercenti le attività artigianali, dei titolari dei posteggi di commercio in aree pubbliche nei mercati o di posteggi isolati, degli esercenti i mercati dei produttori agricoli e degli assegnatari di posteggi nei mercati per la durata degli interventi legislativi di esonero previsti dall'Autorità di Governo.

2. È inoltre previsto il seguente ulteriore regime di esenzione nelle fattispecie di cui appresso:

a) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

k) Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni quando si riferiscono ad accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge dalla quale risulti la gravità dell'handicap, quando questi o il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione. L'esenzione si applica a decorrere dalla data del verbale della competente commissione medica attestante il possesso del requisito.

3. Si applica inoltre l'esenzione del canone di occupazione dovuto per un massimo di 365 giorni al cantiere edile ovunque ubicato qualora i lavori siano finalizzati all'attuazione di interventi che prevedano la riqualificazione dell'involucro esterno del fabbricato o il rifacimento della copertura. Si precisa che il

computo dei 365 giorni va riferito alle opere eseguite continuativamente nel tempo in virtù del medesimo titolo autorizzatorio nell'ambito dello stesso intervento edilizio a far data dall'inizio dell'occupazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione si definisce involucro esterno la totalità delle facciate prospicienti gli spazi pubblici del fabbricato, comprensiva di tutti gli elementi decorativi (pareti, cornici, infissi, ecc.); per rifacimento della copertura si intende la sostituzione dell'intero manto di copertura, compreso l'adeguamento ai caratteri tradizionali dei comignoli, cornicioni, ecc.. L'esenzione è accordata previo parere favorevole rilasciato dall'ufficio competente.

4. La concessione per occupazione giornaliera di suolo pubblico viene rilasciata in esenzione dal pagamento del canone qualora l'iniziativa per la quale viene richiesta l'occupazione medesima non abbia natura commerciale e l'area occupata non ecceda i 500 mq. Ferma restando la franchigia di cui al precedente capoverso, le superfici eccedenti i 500 mq delle occupazioni sopra indicate sono conteggiate in ragione del 10%.

5. Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga richiesta per iniziative di natura commerciale il cui ricavato sia redistribuito a favore della collettività o interamente devoluto in beneficenza si riconosce parimenti l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. La redistribuzione del ricavato in favore della collettività o l'intera devoluzione in beneficenza dovranno essere rese oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio o documentate dal soggetto promotore all'atto della richiesta. Qualora invece non ricorrano né la redistribuzione del ricavato in favore della collettività né la devoluzione in beneficenza, per le occupazioni di cui al comma precedente è applicabile una riduzione fino al 90% del canone calcolato secondo le modalità dell'art. 18 comma 2), previa adozione da parte della Giunta Municipale di apposita deliberazione che riconosca il carattere di straordinaria importanza dell'iniziativa per la promozione della città e/o il suo elevato valore sociale, culturale ed educativo e definisca la misura della riduzione da accordare. Nella deliberazione dovrà essere evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione.

6. L'occupazione effettuata per l'installazione e la disinstallazione di strutture e allestimento di stand per l'organizzazione sul territorio comunale di iniziative viene sempre concessa in esenzione dal canone limitatamente ai giorni immediatamente precedenti o successivi la manifestazione, per una durata massima non superiore a 14 giorni complessivi.

7. Sono infine concesse in esenzione dal canone le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico o istituzionale purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.032,91, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario; qualora l'importo del canone dovuto sia superiore a € 1.032,91 il pagamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo senza interessi con scadenza la prima rata prima dell'inizio dell'occupazione e la seconda entro la fine dell'occupazione o della diffusione.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:

- il canone comunque dovuto;

- gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito;

- la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:

- 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni di ritardo;
- 1,66% dal 15° al 90° giorno di ritardo;
- 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
- 4,28% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;
- 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

2. Nel caso di pagamento dilazionato, le rate mensili, il cui importo non può essere inferiore a € 100,00 ciascuna, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 35 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni giornaliere effettuate dagli spuntisti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di € 15,00 da corrispondere tramite la piattaforma telematica PAGOPA.
3. Per le occupazioni giornaliere dei mercati straordinari, così come definiti dalla L.R. 27/09, effettuate dagli spuntisti o concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di € 15,00 da corrispondere tramite piattaforma telematica PAGOPA.
4. Per le occupazioni dei posteggi della Fiera di Sant'Agostino effettuate dagli spuntisti, concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, artigiani, hobbisti, produttori agricoli e chi vende o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (ex art. 121 tupls), la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone pari a € 8,00 al mq relativo a tutta la durata della fiera.
5. Per le concessioni di occupazioni annuali e di occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti con concessione di suolo pubblico a validità pluriennale il canone è dovuto per anni solari. Nel solo caso di sub ingresso nella titolarità di esercizio commerciale già concessionario di occupazione annuale di suolo pubblico, il canone dell'anno in cui si verifica il sub ingresso verrà ripartito tra gli obbligati in misura proporzionale ai rispettivi periodi di occupazione; il calcolo del canone dovuto da chi subentra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il subingresso, restando il precedente titolare obbligato per la frazione di anno solare precedente. È fatta salva la fattispecie di cui al precedente art. 12 comma 5.
6. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati saranno soggette al pagamento del relativo canone secondo le previsioni dell'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato che dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.

Articolo 36 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Senigallia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Senigallia garantisce in ogni caso l'affissione, da effettuarsi da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, escluse le affissioni mortuarie, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C) ai numeri 179 (Marzocca – mq. 9), 164 (Via Cellini – mq. 9) e 4 (Cesanella L.go Michelangelo – mq. 9) per una superficie complessiva di mq. 24 pari a circa il 5% della superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale di cui al successivo art. 39, comma 2.

Articolo 39 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento, da cui risulta una superficie complessiva pari a 2.132,58 mq.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 534,38 corrispondente circa al 25% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a mq. 1.598,20 corrispondente circa al 75% della superficie disponibile.

3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sarà stabilita dal Piano Generale degli Impianti; nelle more dell'approvazione del Piano la stessa viene definita in mq. 255 corrispondente circa al 12% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile.

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative con finalità filantropiche,

caritative, di beneficenza, istruzione, religiose, organizzazioni politiche e sindacali, ONLUS, aventi ad oggetto scopi di promozione e sviluppo sociale delle comunità locali o del territorio comunale di Senigallia;

c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Senigallia;

d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari;

f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.

2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 19.12.2019 nonché la delibera tariffaria n. 266 approvata dalla Giunta Comunale in data 18.12.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.05.2020, nonché il relativo regime tariffario restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31

dicembre 2020.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 2024, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021 salvo proroghe di quanto previsto all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019; in tale fattispecie l'entrata in vigore del presente regolamento coinciderà con il termine del periodo di proroga.

2. Qualora, circa la decorrenza del nuovo regime, fosse lasciata facoltà di scelta all'Ente circa l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019, si applicheranno le norme del presente regolamento.

Allegato A) INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' INCLUSE NELLE CATEGORIE NORMALE E SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

ZONA 1) CATEGORIA SPECIALE

ZONA 2) CATEGORIA NORMALE

La categoria normale comprende tutta la parte del territorio comunale non compresa nell'elenco delle località incluse in Zona 1 – Categoria Speciale di seguito riportato

VIA ABBAGNANO
VIA ABRUZZI
S.S. ADRIATICA (J) VIA ALESSANDRIA LGM ALIGHIERI FORO ANNONARIO VIA AREZZO
VIA ARMELLINI VIA ARSILLI
VIA BANCHINA DI LEVANTE
BANCHINA DELLA GUARDIA COSTIERA PIAZZALE MARIO FERNANDO ROSI
VIA BANDIERA F.LLI VIA BAROCCIO
VIA BASILICATA VIA BASSI
VIA BATTISTI VIA BIVIO L.GO BOITO
VLE BONOPERA VIA BOVIO
VIA BROFFERIO V.LE G. BRUNO P.LE CAIROLI VIA CALABRIA VIA CARDUCCI
GIARDINI CATALANI VIA CATTABENI
VIA CATTARO VIA CAVALLOTTI
LARGO CESARINI DA SENIGALLIA VIA CAVOUR
P.LE CEFALONIA VIA CHIOSTERGI VIA CIPRO
VIA CORFU' VIA CORINTO
VIA CORRIDONI VIA DALMAZIA
VIA DEGLI OLEANDRI (JJ) VIA DEI COMMERCianti
VIA DEI GAROFANI (JJJ) V.LE DEI GERANI
VIA DEI MACELLI
PIAZZETTA DEL COMUNE P.ZZA DEL DUCA
VIA DELL' ANGELO VIA DELLA CERERIA
VIA DELLA DOGANA VECCHIA P.LE DELLA LIBERTA'
VIA DELLA POSTA P.ZZA DELLA VITTORIA VIA DELLE CASERME P.ZZA DORIA
C.SO DUE GIUGNO VIA FAGNANI
P.ZZA G. GARIBALDI VIA GHERARDI
VIA GROSSETO VIA IMPERIA VIA ISTRIA
P.ZZA LAMARMORA VIA LA SPEZIA
VIA LAZIO
VLE LEOPARDI VIA LIVORNO VIA LUCCA
VIA MAIERINI LGM.RE MAMELI(*) VIA MAMIANI(**) VIA MANNI
VIA MARCHETTI LGM.RE MARCONI VIA MARZI
VIA MASTAI FERRETTI C.SO MATTEOTTI
VIA MERCANTINI(***) VIA MINGHETTI
VIA MONDOLFO GIARDINI MORANDI VIA NARENTE
VIA NIGRA VIA OBERDAN
GIARDINI PALAZZESI VIA PERILLI

VIA PERUGIA VIA PETRARCA VIA PISA
VIA PISACANE VIA PISTOIA VIA PO(\$)
VIA PODESTI
VIA POERIO
VIA PORTA MAZZINI VIA PORTICI ERCOLANI L.GO PUCCINIVIA PUGLIE
V.LE QUATTRO NOVEMBRE VIA RATTAZZI
VIA RIETI VIA RODI P.ZZA ROMA VLE ROSSINI P.ZZA SAFFI
VIA SALONICCO VIA SAMO
VCO SAN FILIPPO VIA SAN MARTINO
PZ.TTA SANTA MARIA DEL PORTO VIA SANZIO(J)
VIA SAURO VIA SAVONA
VIA SCARPANTE VIA SELLA
VIA SIENA
PZA SIMONCELLI VIA SIRIA
VIA SMIRNE
VIA SOLFERINO VIA SPAVENTA VIA SPONTINI VIA TERNI
VIA TESTAFERRATA VIA TOSCANA
VIA UMBRIA
VIA VENTI SETTEMBRE VIA ZARA
(* fino all'incrocio con via Zanella (** fino all'incrocio con via Sanzio
(***) fino all'incrocio con V.le IV Novembre (J) dal km. 267 + 415 al km. 280 + 550 (JJ) da via dei Garofani a viale dei Gerani
(JJJ) da viale dei Gerani a via degli Oleandri
(\$ da via Rossini all' incrocio con via Camposanto Vecchio
La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non è superiore al 50 per cento della superficie complessiva.

Allegato B) INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' INCLUSE NELLE CATEGORIE NORMALE E SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI.

PRIMA CATEGORIA
CORSO 2 GIUGNO
CORSO MATTEOTTI
FORO ANNONARIO
GIARDINI CATALANI
GIARDINI MORANDI
LARGO BOITO
LARGO PUCCINI
LUNGOMARE ALIGHIERI
LUNGOMARE MAMELI (*)
LUNGOMARE MARCONI
PIAZZA DELLA VITTORIA
PIAZZA 4 AGOSTO
PIAZZA DEL DUCA
PIAZZA DORIA
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA LAMARMORA
PIAZZA ROMA
PIAZZA SAFFI
PIAZZA SANTA MARIA DEL PORTO
PIAZZA SIMONCELLI
PIAZZALE CAIROLI
PIAZZALE DELLA LIBERTA'
PIAZZALE DELLA STAZIONE
PONTE DUE GIUGNO
PONTE GARIBALDI
SOTTOPASSO VIA PERILLI VIA BOVIO
VIA ABRUZZI
VIA AREZZO
VIA ARMELLINI
VIA ARSILLI
VIA BANCHINA DI LEVANTE
BANCHINA DELLA GUARDIA COSTIERA
VIA BAROCCIO
VIA BASILICATA
VIA BASSI
VIA BATTISTI
VIA BIVIO
VIA BOVIO
VIA BROFFERIO
VIA CALABRIA
VIA CATTABENI
VIA CAVALLOTTI

LARGO CESARINI DA SENIGALLIA
VIA CAVOUR
VIA CHIOSTERGI
VIA CORRIDONI
VIA DALMAZIA
VIA DEGLI OLEANDRI (J)
VIA DEI COMMERCianti
VIA DEI GAROFANI (JJ)
VIA DEI MACELLI
VIA DELL'ANGELO
VIA DELLA CERERIA
VIA DELLA POSTA
VIA DELLE CASERME
VIA E. MAZZOLANI
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FAGNANI
VIA GHERARDI
VIA GIARDINI PALAZZESI
VIA GROSSETO
VIA IMPERIA
VIA ISTRIA
VIA LA SPEZIA
VIA LAZIO
VIA LIVORNO
VIA LUCCA
VIA MAIERINI
VIA MANNI
VIA MARCHETTI
VIA MARZI
VIA MASTAI FERRETTI
VIA MERCANTINI (***)
VIA MINGHETTI
VIA MONDOLFO
VIA NIGRA
VIA OBERDAN
VIA PERILLI
VIA PERUGIA
VIA PETRARCA
VIA PISA
VIA PISACANE
VIA PISTOIA
VIA PO (JJJ)
VIA PODESTI
VIA POERIO
VIA PORTA MAZZINI
VIA PORTICI ERCOLANI

VIA PUGLIE
VIA RATTAZZI
VIA RIETI
VIA SALONICCO
VIA SAN MARTINO
VIA SANZIO (*)
VIA SAURO
VIA SAVONA
VIA SELLA
VIA SIENA
VIA SOLFERINO
VIA SPAVENTA
VIA SPONTINI
VIA TERNI
VIA TESTAFERRATA
VIA TOSCANA
VIA UMBRIA
VIA ZARA
VIALE 4 NOVEMBRE
VIALE BONOPERA
VIALE DEI GERANI
VIALE G. BRUNO
VIALE LEOPARDI
VIALE ROSSINI
VICOLO SAN FILIPPO
VALLATO DELLA ROCCA ROVERESCA
VIA CARDUCCI
(*) Fino all'incrocio con Via Zanella
(***) Da Viale Leopardi fino all'incrocio con Viale Quattro Novembre
(J) Da Via dei Garofani a Viale dei Gerani (JJ) Da Viale dei Gerani a Via degli Oleandri
(JJJ) Da Via Rossini fino all'incrocio con Via Camposanto Vecchio

SECONDA CATEGORIA
BANCHINA DI PONENTE
CICLABILE MOLINELLO-CESANELLA
GIARDINI ANNA FRANK
GIARDINI EUROPA
GIARDINI F.LLI CERVI-MARZOCCA
GIARDINI LORD BADEN POWEL
GIARDINI LORENZO VALERIO
GIARDINI LORRACH
GIARDINI S. PERTINI
LARGO MICHELANGELO
LUNGOMARE DA VINCI
LUNGOMARE ITALIA-MARZOCCA
LUNGOMARE MAMELI (**)
PIAZZA AMALFI-MARZOCCA
PIAZZA CAMERANESI-MARZOCCA
PIAZZA PIO IX
PIAZZA S. D'ACQUISTO
PIAZZA SENS
PIAZZA TOTI
PIAZZALE ALFIERI
PIAZZALE BIXIO
PIAZZALE MARIO FERNANDO ROSI
PIAZZALE DELL'OSPEDALE
PIAZZALE DIAZ
PONTE ZAVATTI
SOTTOPASSO CIARNIN
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO (*)
STRADA DELLA MARINA-CESANO (\$)
STRADA DELLE SALINE-PORTONE
STRADA PROVINCIALE MARZOCCA
STRADA STATALE ADRIATICA NORD
STRADA STATALE ADRIATICA NORD- CESANO
STRADA STATALE ADRIATICA SUD-MARZOCCA
STRADONE MISA
VIA 24 MAGGIO
VIA 24 MAGGIO-MARZOCCA
VIA 25 APRILE
VIA 28 SETTEMBRE
VIA A. CARO
VIA A. COSTA
VIA A. GENOVESI
VIA A. VESPUCCI-MARZOCCA
VIA A. VOLTA
VIA ABBAGNANO

VIA ADIGE
VIA AMENDOLA
VIA ANCONA
VIA ARDIGO'
VIA ARIOSTO
VIA B. CROCE
VIA BARI
VIA BECCARIA
VIA BELLINI
VIA BOCCHERINI
VIA BOLOGNA
VIA BOLZANO
VIA BOTTICELLI
VIA BRAMANTE
VIA BUOZZI
VIA C. TOLOMEO
VIA CAGLI
VIA CAMPANELLA
VIA CAMPO BOARIO
VIA CAMPO SPORTIVO- MARZOCCA
VIA CANALETTO
VIA CAPANNA
VIA CAPRERA-MARZOCCA
VIA CAPRI
VIA CARAVAGGIO
VIA CARPACCIO
VIA CARRACCI
VIA CASSINO
VIA CASTELFIDARDO
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
VIA CELLINI
VIA CHERUBINI
VIA CILEA
VIA CIMABUE
VIA CIMAROSA
VIA CIUCCI
VIA COLLODI-MARZOCCA
VIA COLOMBO
VIA COPERNICO
VIA CORREGGIO
VIA CORVI
VIA CUPETTA
VIA D'AQUINO
VIA D'AZEGLIO
VIA DA PALESTRINA
VIA DE AMICIS-MARZOCCA

VIA DE BOSIS
VIA DEGLI ABETI
VIA DEGLI OLEANDRI (\$\$)
VIA DEGLI OLMI
VIA DEGLI ORTI
VIA DEI CICLAMINI
VIA DEI FAGGI
VIA DEI GAROFANI (JJJ)
VIA DEI MUGHETTI
VIA DEI SALICI
VIA DEI TIGLI
VIA DEL MOLINELLO
VIA DEL SEMINARIO
VIA DELL'INDUSTRIA-MARZOCCA
VIA DELLA DARSENA
VIA DELLE GENZIANE
VIA DELLE GINESTRE
VIA DELLE MIMOSE
VIA DELLE ORCHIDEE
VIA DELLE ROSE
VIA DELLE VIOLE
VIA DON MINZONI
VIA DONIZETTI
VIA E. FERMI
VIA E. KANT
VIA E. SALGARI-MARZOCCA
VIA E. TORRICELLI
VIA ESINO
VIA F. BRANDANI
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA F.LLI ZUCCARI
VIA FATTORI
VIA FELTRINI
VIA FILZI
VIA FIRENZE
VIA FOCE CESANO
VIA FOGAZZARO
VIA FOSCOLO
VIA FRESCOBALDI
VIA G. DI VITTORIO
VIA GALILEI
VIA GARIBALDI-MARZOCCA
VIA GIACOSA
VIA GIOBERTI
VIA GIOTTO
VIA GIUSTI

VIA GOITO
VIA GOLDONI
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
VIA GUARDI
VIA GUERCINO
VIA GUIDI
VIA INDIPENDENZA-MARZOCCA
VIA ISCHIA-MARZOCCA
VIA ISONZO
VIA L. GALVANI
VIA L'AQUILA
VIA LA MARCA
VIA LAGO D'ISEO
VIA LAGO D'ORTA
VIA LAGO DI BOLSENA
VIA LAGO DI BRACCIANO
VIA LAGO DI COMO
VIA LAGO DI GARDA
VIA LAGO MAGGIORE
VIA LAGO TRASIMENO
VIA LEONCAVALLO
VIA LIPPI
VIA LOTTO
VIA MAMIANI (***)
VIA MANTEGNA
VIA MANZONI
VIA MARATEA-MARZOCCA
VIA MARCHE
VIA MARCO POLO-MARZOCCA
VIA MARINA-MONTEMARCIANO
VIA MARZABOTTO
VIA MASCAGNI
VIA MATTEI (J)
VIA MERCANTINI (JJ)
VIA METAURO
VIA MICHETTI
VIA MILANO
VIA MODIGLIANI
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTEFORTINO
VIA MONTELLO
VIA MONTENERO
VIA MONTEVERDI
VIA MONTI
VIA ORIANI

VIA PAGANINI
VIA PAISIELLO
VIA PALESTRO
VIA PANZINI
VIA PARINI
VIA PASCOLI
VIA PASUBIO
VIA PELLICO
VIA PERGOLES
VIA PERUGINO
VIA PESCARA
VIA PIAVE
VIA PIEMONTE
VIA PIERELLI
VIA PIERO DELLA FRANCESCA
VIA PIZZETTI
VIA PO (\$\$\$)
VIA POLA
VIA PONCHIELLI
VIA PORTOFINO-MARZOCCA
VIA POSILLIPO-MARZOCCA
VIA POSITANO-MARZOCCA
VIA PUCCINI
VIA R. CARTESIO
VIA RAPALLO-MARZOCCA
VIA RAVENNA
VIA RENI
VIA RESPIGHI
VIA ROMAGNOSI
VIA ROSMINI
VIA ROVERETO
VIA S.A.M. DE' LIGUORI-MARZOCCA
VIA SAN GIOVANNI
VIA SAN REMO-MARZOCCA
VIA SANZIO (**)
VIA SARDEGNA
VIA SAVONAROLA
VIA SCARLATTI
VIA SEGANTINI
VIA SENTINO
VIA SETTEMBRINI
VIA STRADA DECIMA - CESANO
VIA STRADA NONA-CESANO
VIA STRADA OTTAVA-CESANO
VIA STRADA PRIMA-CESANO
VIA STRADA QUARTA-CESANO

VIA STRADA QUINTA-CESANO
VIA STRADA SECONDA-CESANO
VIA STRADA SESTA-CESANO
VIA STRADA SETTIMA-CESANO
VIA STRADA TERZA-CESANO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TAORMINA-MARZOCCA
VIA TASSO
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIEPOLO
VIA TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA TOMMASEO
VIA TORINO
VIA TRAVERSA CESANO
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA U. GIORDANO
VIA VENEZIA
VIA VERDI
VIA VERGA
VIA VERONESE
VIA VERRI
VIA VICO
VIA VIVALDI
VIA VOLTURNO
VIA ZAMPETTINI
VIA ZANELLA
VIALE ANITA GARIBALDI
VIALE DEI PINI
VIALE DELLA RESISTENZA-MARZOCCA
VIALE DELLO STADIO
VIALE SORRENTO-MARZOCCA
(*)Fino all'incrocio con Via Cupetta (**) Da Via Zanella fino al Cesano (***) Da Via Sanzio a Lungomare Mameli (J) Fino all'incrocio con Via della Marina (JJ) Dall'incrocio con Viale Quattro Novembre in poi (JJJ) Tranne il tratto che va da Viale dei Gerani a Via degli Oleandri (\$) Dalla Strada Statale Adriatica Nord fino a Via Mattei (\$\$) Tranne il tratto che va da Via dei Garofani fino a Viale dei Gerani (\$\$\$) Tranne il tratto che va da Via Rossini fino all'incrocio con Strada del Camposanto Vecchio

TERZA CATEGORIA
BORGO GARIBALDI-BRUGNETTO
BORGO MARZI-SANT'ANGELO
BORGO PANNI-VALLONE
BORGO S. GIOVANNI-RONCITELLI
GIARDINI 8 MARZO-MONTIGNANO
LOCALITA' MOLINO MARAZZANA
LOCALITA' CASINI SOCCORSO
PIAZZA FERRER-RONCITELLI
PIAZZA G. BRUNO-RONCITELLI
PIAZZA MAZZINI-SCAPEZZANO
PIAZZA RISORGIMENTO-MONTIGNANO
PIAZZALE CAVALLOTTI-SCAPEZZANO
PIAZZALE CEFALONIA
PIAZZALE DELLE GRAZIE
PIAZZALE FERRER-MONTIGNANO
PIAZZALE SIMONCELLI-VALLONE
STRADA BERARDINELLI-SCAPEZZANO
STRADA BETTOLELLE-BRUGNETTO
STRADA BONAVENTURA-BRUGNETTO
STRADA CANNELLA-RONCITELLI
STRADA CAPPUCINI-SCAPEZZANO
STRADA CASTELLARO-MONTIGNANO
STRADA CASTELLARO-S.SILVESTRO
STRADA CAVALLO MONTIRONE-FILETTO
STRADA CAVALLO MONTIRONE - VALLONE
STRADA CESANO BRUCIATA - SCAPEZZANO
STRADA COM. BETTOLELLE-BRUGNETTO
STRADA COM. C. COLONNA-RONCITELLI
STRADA COM. MORRO D'ALBA-FILETTO
STRADA COM. RONCITELLI - SCAPEZZANO
STRADA COM. SCAPEZZANO - RONCITELLI
STRADA COM.CANNELLA-RONCITELLI
STRADA COMUNALE GRAZIE-GRAZIE
STRADA COMUNALE GRAZIE - SCAPEZZANO
STRADA COMUNALE-FILETTO
STRADA COMUNALE-VALLONE
STRADA COSTA DEI FABBRI-S.ANGELO
STRADA COSTA FABBRI-S.SILVESTRO
STRADA CROCIFISSO VALLE-PORTONE
STRADA DEGLI ULIVI-MONTIGNANO
STRADA DEI CASINI-SCAPEZZANO

STRADA DEI CASTELLI-GRAZIE
STRADA DEI PIOPPI-S.SILVESTRO
STRADA DEI VASARI-S.ANGELO
STRADA DEI VASARI-S.SILVESTRO
STRADA DEL BUZZO-MONTIGNANO
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO
STRADA DEL CAVALLO-PORTONE
STRADA DEL CROCIFISSO-VALLONE
STRADA DEL FERRIERO-PORTONE
STRADA DEL FERRIERO-S.ANGELO
STRADA DEL GIARDINO-S.ANGELO
STRADA DEL GROTTINO-S.SILVESTRO
STRADA DEL MORIGNANO-PORTONE
STRADA DEL MOROSO-RONCITELLI
STRADA DEL POZZETTO-SCAPEZZANO
STRADA DEL ROSCIOLO-GRAZIE
STRADA DEL SOCCORSO-SCAPEZZANO
STRADA DEL TERMINE-FILETTO
STRADA DEL TROCCO-SCAPEZZANO
STRADA DELL'ALDERANA-PORTONE
STRADA DELLA BENEDETTA-VALLONE
STRADA DELLA BISCIA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA BRUCIATA-CESANO
STRADA DELLA CAPANNA ALTA
STRADA DELLA CHIUSA-VALLONE
STRADA DELLA CUPETTA-GRAZIE
STRADA DELLA DONNELLA - SCAPEZZANO
STRADA DELLA DRAGA-MONTIGNANO
STRADA DELLA FONTE-S.ANGELO
STRADA DELLA FORESTA-FILETTO
STRADA DELLA GABRIELLA-PORTONE
STRADA DELLA GALERA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA MANDRIOLA-PORTONE
STRADA DELLA MARINA-CESANO
STRADA DELLA MARINA-MARZOCCA
STRADA DELLA MARINA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA MARZOCCHETTA-MARZOCCA
STRADA DELLA NOCE-VALLONE
STRADA DELLA PASSERA-S.ANGELO
STRADA DELLA PASSERA-VALLONE
STRADA DELLA PIANA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA ROMANA-S.SILVESTRO
STRADA DELLA RUFFINA-S.ANGELO
STRADA DELLA RUFFINA-VALLONE
STRADA DELLA TORRE-FILETTO

STRADA DELLA TORRE-MARZOCCA
STRADA DELLA TORRE-MONTIGNANO
STRADA DELLE CONE-SCAPEZZANO
STRADA DELLE VIGNE-RONCITELLI
STRADA DELLE VIGNE-SCAPEZZANO
STRADA DI FONTENUOVO
STRADA DI FONTENUOVO-SCAPEZZANO
STRADA DI MAIANO-SCAPEZZANO
STRADA DI MONTALBINO-PORTONE
STRADA DI MONTALBINO-S.ANGELO
STRADA DI MONTEBIANCO-GRAZIE
STRADA DI MONTEDORO-SCAPEZZANO
STRADA DI MONTESOLAZZI-S.SILVESTRO
STRADA DI RUPOLI-RONCITELLI
STRADA DI S. LUCIA-RONCITELLI
STRADA DI S.ANTONIO-RONCITELLI
STRADA DI S.GAUDENZIO-S.ANGELO
STRADA DI S.SILVESTRO-S.ANGELO
STRADA DI SAN GAUDENZIO
STRADA DI SAN MARCO-FILETTO
STRADA DI SAVIGNANO-FILETTO
STRADA DI SCALZADONNE
STRADA FABRICI VILLE-S.SILVESTRO
STRADA FONTANELLE-SCAPEZZANO
STRADA FONTE MANDRIOLA-PORTONE
STRADA GRANCETTA-MONTIGNANO
STRADA INCORONATA-SCAPEZZANO
STRADA INTERCOMUNALE-FILETTO
STRADA INTERCOMUNALE-S.SILVESTRO
STRADA MARAZZANA-RONCITELLI
STRADA MARTUCCIA-RONCITELLI
STRADA MORRO CASTRACANE-S.SILVESTRO
STRADA PER BETTOLELLE-FILETTO
STRADA PIEVE VIELCA-FILETTO
STRADA PROFONDI CALDESI - RONCITELLI
STRADA PROFONDI CALDESI - SCAPEZZANO
STRADA PROV. ARCEVIESE-BRUGNETTO
STRADA PROV. CORINALDESE-GRAZIE
STRADA PROV. S.ANGELO-VALLONE
STRADA PROV.CORINALDESE - BRUGNETTO
STRADA PROV.CORINALDESE - RONCITELLI
STRADA PROV.LE ARCEVIESE
STRADA PROV.LE ARCEVIESE-FILETTO

STRADA PROV.LE ARCEVIESE-VALLONE
STRADA PROV.LE S.ANGELO-PORTONE
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE
STRADA PROVINCIALE CORINALDESE
STRADA PROVINCIALE N.2 SIROLO-SENIGALLIA
STRADA PROVINCIALE S.S.360
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO
STRADA PROVINCIALE SIROLO - SENIGALLIA
STRADA PROVINCIALE-S.ANGELO
STRADA QUERCIABELLA-VALLONE
STRADA RONDOLINA-RONCITELLI
STRADA S. ANNA TRINITA'-SCAPEZZANO
STRADA S. CATERINA-SCAPEZZANO
STRADA S. MICHELE MOLINELLO-SCAPEZZANO
STRADA S. SANTARELLI-MONTIGNANO
STRADA SAN BONAVENTURA-FILETTO
STRADA SCALZADONNE-SCAPEZZANO
STRADA SCARICAMANTELLA - S.SILVESTRO
STRADA SCORNABECCO-SCAPEZZANO
STRADA SQUARTAGALLO - MONTIGNANO
STRADA SQUARTAGALLO-S.SILVESTRO
STRADA TORRE CAMPETTO - MONTIGNANO
VIA 20 SETTEMBRE
VIA A. COSTA-SCAPEZZANO
VIA A. DA BRESCIA-SCAPEZZANO
VIA ALESSANDRIA
VIA CADUTI SUL LAVORO
VIA CAPPUCCINI-SCAPEZZANO
VIA CATTARO
VIA CIPRO
VIA CORFU'
VIA CORINTO
VIA DEI MILLE-MONTIGNANO
VIA DEI PATRIOTI-MONTIGNANO
VIA DEL CASALE-MONTIGNANO
VIA DEL CASTELLO-SCAPEZZANO
VIA DEL LAVORO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA DELL'UNITA'
VIA DELLA DRAGA-MONTIGNANO
VIA DELLA FONTE-RONCITELLI

VIA DELLA MARINA-MONTIGNANO
VIA DELLE QUERCE-MONTIGNANO
VIA DOGANA VECCHIA
VIA FRATTI-SCAPEZZANO
VIA G. BRODOLINI
VIA GARIBALDI-MONTIGNANO
VIA GIOCO PALLONE-RONCITELLI
VIA GIOCO PALLONE-SCAPEZZANO
VIA GIULIA BERNA - MONTIGNANO
VIA MAMIANI (**)
VIA MATTEI
VIA MAZZINI-MONTIGNANO
VIA MONTESSORI-MONTIGNANO
VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
VIA NARENTE
VIA OBERDAN-MONTIGNANO
VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO-MONTIGNANO
VIA PRINCIPE UMBERTO-MONTIGNANO
VIA RODI
VIA SAMO
VIA SCARPANTE
VIA SIRIA
VIA SMIRNE
VIA TEANO-MONTIGNANO
VIA VILLANOVA-MONTIGNANO
(**) Da Porta Lambertina fino all'incrocio con Via Sanzio

Allegato C): allegato pubblicato a parte sul sito internet

Allegato D) COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:

a - Occupazioni soprastanti il suolo: 0,50 b - Occupazioni sottostanti il suolo: 0,25
c - Occupazioni con rampe per disabili, gradini e dissuasori: 0,50

2. Natura dell'attività:

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi (occupazioni temporanee): 0,90
a bis- Attività di cui al punto a che aderiscono al progetto di sviluppo sostenibile del territorio: 0,50 b - Commercio in aree pubbliche (occupazioni temporanee): 0,90
c - Noleggio bici e riscio, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee), attività commerciali che occupano con tavoli e sedie diversi dai pubblici esercizi: 0,30
d - Spettacoli viaggianti e installazione giochi: 0,20 e - Edilizia: 0,50
f - Distributori di carburanti: 1,20
g - Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee): 1,00
h - Altri usi: 1,00 (occupazioni temporanee)